



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 4b cpv. 1

¹ Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell'alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

- a. materie prime biologiche per alimenti per animali;
- b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all'allegato 7;
- c. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

II

¹ Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 3b, 6, 7 e 12 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l'estratto o l'autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

² Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell'allegato 3 parte A.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

*Allegato 2
(art. 2)*

Concimi, preparati e substrati autorizzati

Testo prima della tabella

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del xx.YY 2023² sui concimi.

N. 2.2

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale

Inserire le seguenti nuove voci alla fine:

Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato	I prodotti devono adempiere i requisiti dell'ordinanza sui concimi.
Cloruro di potassio	Soltanto di origine naturale

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte B n. 1

Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>Le voci «Estratto di luppolo», «Estratto di resina di pino» ed «Acido acetico/Aceto» sono sostituite dalle versioni seguenti:</i>		
Estratto di luppolo	Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso
Estratto di resina di pino	Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso
Acido acetico/Aceto	Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale	Ammesso soltanto per prodotti a base di pesce Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni
<i>La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»:</i>	
Alghe, compresa la zosteria marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali.	Ottenute solo da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti

Allegato 3b
(art. 3c)

Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica

1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6.
2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.
3. Anziché il Regolamento (CE) n. 606/2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti Regolamenti:
Regolamento (CE) n. 606/2009 Regolamento delegato (UE) 2019/934³
Regolamento (CE) n. 1234/2007 Regolamento (UE) n. 1308/2013⁴

³ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L12 del 19.1.2022, pag. 1

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262

Allegato 6
(art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD⁵.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all'allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8
Verri da allevamento	10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10
Suinetti svezzati	0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B numero 4 OPD.

⁵ RS 910.13



Allegato 7
(art. 4b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁶ sugli alimenti per animali e dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA).

Parte A **Materie prime per alimenti per animali**

I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall'allegato 1.4 numero 3 dell'OLAIA.

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
11.1.1	Carbonato di calcio	
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	
11.1.4	Maërl	
11.1.5	Litotamnio	
11.1.13	Gluconato di calcio	
11.2.1	Ossido di magnesio	
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	
11.2.6	Cloruro di magnesio	
11.2.7	Carbonato di magnesio	
11.3.1	Fosfato bicalcico	
11.3.3	Fosfato monocalcico	
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	
11.3.8	Fosfato di magnesio	

⁶ RS 916.307

⁷ RS 916.307.1

11.3.10	Fosfato monosodico	
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	
11.4.1	Cloruro di sodio	
11.4.2	Bicarbonato di sodio	
11.4.4	Carbonato di sodio	
11.4.6	Solfato di sodio	
11.5.1	Cloruro di potassio	

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
10	Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici	Sono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici. Si applicano le seguenti limitazioni per l'utilizzo: <ol style="list-style-type: none"> 1. I prodotti possono essere utilizzati solo per specie non erbivore, e 2. Gli idrolizzati proteici di pesce possono essere utilizzati solo per animali giovani.
ex 12.1.5	Lieviti	Lieviti ottenuti da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> o <i>Saccharomyces carlsbergiensis</i> , inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi, solo se non disponibili di produzione biologica.
ex 12.1.12	Prodotti del lievito	Prodotto della fermentazione ottenuto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito solo se non disponibile di produzione biologica.
	Erbe aromatiche	Possono essere utilizzate soltanto se

	Melasse	<ol style="list-style-type: none"> 1. non sono disponibili di produzione biologica, e 2. sono prodotte o preparate senza solventi chimici. <p>Si applica la seguente limitazione all'utilizzo:</p> <p>l'utilizzo deve essere limitato all'1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.</p>
	Spezie	

Parte B

Additivi per alimenti per animali

I numeri d'identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAIA.

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale a) conservanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1a200	Acido sorbico	
1k236	Acido formico	
1k237i	Formiato di sodio	
1a260	Acido acetico	
1a270	Acido lattico	
1k280	Acido propionico	
1a330	Acido citrico	

Gruppo funzionale b) antiossidanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1b306(i)	Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo	
1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)	

Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
E415	Gomma di xantano	
E412	Farina di semi di guar o gomma di guar	

Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E551b	Biossido di silicio colloidale	
E551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558i	Bentonite	
E559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E560	Miscele naturali di steatite e clorite	

E562	Sepiolite	
E566	Natrolite-fonolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	

Gruppo funzionale *k) additivi per l'insilamento*

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1k	Enzimi, microorganismi	Ammessi solo per la garanzia di un'adeguata fermentazione
1k236	Acido formico	
1k237	Formiato di sodio	
1k280	Acido propionico	
1k281	Propionato di sodio	

Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale b) aromatizzanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
ex2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l'estratto di castagno (<i>Castanea sativa</i> Mill.)

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3a	Vitamine e provitamine	Derivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che: – per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli – per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli
3a920	Betaina anidra	Soltanto per animali monogastrici Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	
3b201	Ioduro di potassio	
3b202	Iodato di calcio anidro	
3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
3b304	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	

3b402	Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato	
3b404	Ossido di rame (II)	
3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	
3b409	Dicloruro di rame triidrossido	
3b502	Ossido di manganese (II)	
3b503	Solfato di manganese (II), monoidrato	
3b603	Ossido di zinco	
3b604	Solfato di zinco eptaidrato	
3b605	Solfato di zinco, monoidrato	
3b609	Idrossicloruro di zinco monoidrato	
3b701	Molibdato di sodio diidrato	
3b801	Selenito di sodio	
3b802	Selenito di sodio in granuli rivestiti	
3b803	Selenato di sodio	
3b810	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	
3b811	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inattivato	
3b812	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inattivato	
3b817	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645, inattivato	

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microorganismi	



Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

Ente di certificazione	Numero di imprese registrate per ente di certificazione	Numero di imprese registrate					Numero di controlli ordinari					Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi					Numero totale di controlli									
		Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***					
Ente di certificazione	Numero di controlli effettuati senza preavviso					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e della presente ordinanza															
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***											

Ente di certificazione	Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE ⁽¹⁾	Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti) ⁽²⁾	Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole ⁽³⁾
	Produttori agricoli *	Produttori agricoli *	Produttori agricoli *

Ente di certificazione	Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D ⁽⁴⁾			
	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

(1) Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

(2) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

(3) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.

(4) Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.